

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 (FINANZIARIA 2005)
PER L'UTILIZZO A TEMPO DA PARTE DEL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI DI UN DIPENDENTE
DEL COMUNE DI SANTADI**

L'anno duemiladiciassette, addì ___ del mese di luglio

TRA

Il Comune di Santadi codice fiscale 81003190923, rappresentato in questo atto dal Sindaco Elio Sundas, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ___ /2017,

E

Il Comune di Sant'Anna Arresi codice fiscale 81001910926, rappresentato in questo atto dal Sindaco Teresa Pintus in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.59/2017

PREMESSO

- Che il Comune di Sant'Anna Arresi con propria nota n. 7067 del 14.07.2017, a firma del Sindaco, ha chiesto al Comune di Santadi l'autorizzazione all'utilizzo della prestazione lavorativa del Sig. Spada Giorgio, Ausiliario della Sosta, categoria economica B3, per un massimo di 12 ore settimanali da svolgersi oltre il normale orario di servizio di 36 ore dovute al Comune di Santadi;
 - che l'art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recita testualmente: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".
 - che detta attività può essere espletata, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza del lavoratore, consenso del lavoratore, e solo a seguito di convenzione tra gli enti con la quale vengono stabilite le modalità e i criteri del rapporto di lavoro da instaurarsi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;
 - che il Comune di Santadi con deliberazione di giunta comunale n. ___ /2017 , ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo, a tempo determinato, per il periodo dal 25.07.2017 al 15.09.2017 e per 12 ore settimanali, del dipendente Spada Giorgio, Ausiliario della Sosta, categoria economica B3, approvando contestualmente lo schema di convenzione regolante i rapporti tra i due Enti;
 - che il Comune di Sant'Anna Arresi con deliberazione della di giunta comunale n. 59 del 2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, ha disposto di avvalersi della collaborazione del Sig. Spada Giorgio, dipendente a tempo determinato e pieno del Comune di Santadi, per il periodo dal 28.07.2017 al 15.09.2017 e per 12 ore settimanali da svolgersi oltre il normale orario di servizio prestato presso il comune di Santadi, procedendo ad approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti.
-

- che il dipendente interessato ha manifestato il proprio consenso a prestare la propria attività presso i due enti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina l'assegnazione temporanea, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, del dipendente in servizio a tempo pieno e determinato presso il Comune di Santadi del Sig. Spada Giorgio, Ausiliario della Sosta, posizione economica B3, per lo svolgimento di analoghe mansioni presso il Comune di Sant'Anna Arresi.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

Il rapporto di lavoro con il Comune di Sant'Anna Arresi decorre dal 28.07.2017 al 15.09.2017, per 12 ore settimanali che dovrà essere preventivamente autorizzata con rilascio di nulla osta e senza necessità di modifica della presente convenzione.

Il rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Sant'Anna Arresi dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato dal comune di Santadi, che potrà anche consentire una differente articolazione dello stesso e comunque senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo che dovrà svolgersi a tempo pieno cioè nel rispetto delle 36 ore settimanali.

La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

In tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, dovrà avvenire entro un mese dalla data di adozione della deliberazione di recesso.

ART. 3 – ONERI FINANZIARI

Il compenso per il lavoro svolto presso il comune di Sant'Anna Arresi verrà corrisposto al dipendente in applicazione del trattamento economico fondamentale percepito presso il Comune di Santadi, proporzionato alle ore effettivamente rese.

Ciascun comune provvederà all'erogazione delle spettanze di propria competenza precisando che ciascun ente curerà i rapporti con gli enti di assistenza e previdenza e versamento dei relativi contributi dovuti.

ART. 4 – CONGEDO ORDINARIO E STRAORDINARIO

I due Enti si impegnano a rispettare le prescrizioni, a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs.n. 66/2003, recante norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
-

- ferie annuali, che dovranno essere fruite dal dipendente nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

I singoli giorni, o periodi continuati di congedo ordinario, saranno autorizzati dal Comune di Santadi, previa intesa con il Comune di Sant'Anna Arresi, al quale verrà comunicata, dall'ufficio personale dell'ente di provenienza, la concessione del congedo; la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidenti nei due Enti. Alla concessione dei congedi straordinari e dei permessi si applica la stessa disciplina prevista per il congedo ordinario, previo accordo con il Comune di Sant'Anna Arresi.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Santadi che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Sant'Anna Arresi.

ART. 5 – RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati, anche su richiesta di uno solo di essi;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati ;

La risoluzione consensuale dalla presente convenzione decorre dalla data concordata tra i due enti, mentre il recesso unilaterale è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 10 giorni solari, decorrenti dalla comunicazione della relativa deliberazione.

Le parti danno atto che, per sopraggiunte modifiche normative la scadenza della convenzione potrà essere anticipata in qualsiasi momento.

La convenzione inoltre potrà essere risolta per il venir meno del consenso del dipendente, comunicato ad entrambe le amministrazioni, per motivazioni personali ovvero inerenti le condizioni pattuite. In tal caso lo scioglimento della convenzione decorre dal 15 giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

ART. 6 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive Giunte.

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Santadi

Per il Comune di Sant'Anna Arresi
